SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 259

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 7 novembre 2014

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 2014.

**Inserimento della Società regionale per la sanità So.Re. Sa. S.p.A., nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, relativa all'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 marzo 1981, n. 119, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)»;

Visto in particolare, l'art. 40, della predetta legge n. 119 del 1981, per il quale il regime di tesoreria unica si applica agli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi che interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici»;

Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, secondo cui con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, della Campania concernente «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale»;

Visto, altresì, l'art. 6, della citata legge regionale n. 28 del 2003, recante «Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere» ed, in particolare, il comma 1, che prevede da parte della regione Campania l'istituzione di una società per azioni unipersonale «ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità»;

Vista la delibera della Giunta regionale della Campania del 27 febbraio 2004, n. 361 che, in virtù del disposto di cui all'art. 6, della citata legge regionale n. 28 del 2003, ha previsto la costituzione di una società per azioni, partecipata interamente dalla Regione, denominata Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa.);

Visto l'atto costitutivo della Società regionale per la sanità S.p.A. del 28 aprile 2004;

Vista la legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, della Campania come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41, che:

ha individuato la So.Re.Sa. S.p.A. quale soggetto incaricato di effettuare i pagamenti dovuti per l'esercizio del servizio sanitario, nonché dei debiti, regolarmente accertati dalle aziende sanitarie e dalle aziende ospedaliere regionali;

ha assegnato alla stessa società il ruolo di «centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinate alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere» costituendo per le stesse centrale unica di pagamento;

Considerato che So.Re.Sa. S.p.A. continua a svolgere, in via residuale e fino a esaurimento delle relative procedure, funzioni quale centrale unica di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in virtù della previgente normativa;

Considerato che le risorse del Fondo sanitario regionale destinate alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere sono trasferite dalla Regione direttamente a So.Re.Sa. S.p.A. per l'esecuzione dei pagamenti alla stessa delegati, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile, anziché essere versate sulle contabilità speciali di tesoreria unica, intestate alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, accese presso la tesoreria dello Stato;

Considerato che So.Re.Sa. S.p.A., istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, è dotata di personalità giuridica e la propria attività è finanziata dalla regione e assume, pertanto, la natura di organismo di diritto pubblico ai sensi della direttiva CE del 31 marzo 2004, n. 18;

Preso atto che le risorse assegnate alla So.Re.Sa. S.p.A provengono totalmente dalla Regione Campania, sia relativamente all'apporto di capitale, in fase di costituzione, sia durante l'esistenza della società;

Tenuto conto che So.Re.Sa. S.p.A non opera con fini di lucro, come previsto dall'art. 4 dello statuto;

Ritenuto che So.Re.Sa. S.p.A. assume le caratteristiche istituzionali che ne consentono l'assoggettamento a regime di tesoreria unica di cui alla citata legge n. 720 del 1984;

Vista la nota n. 32237 del 12 maggio 2014, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha formulato la proposta di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'inserimento della So.Re.Sa. S.p.A. nella tabella A della legge n. 720 del 1984;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. La società regionale per la sanità So.Re.Sa. S.p.A., istituita con la legge regionale della Campania del 24 dicembre 2003, n. 28, è inserita nella tab. A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2014

*Il Presidente:* RENZI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014*
*Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne Prev. n. 2725*

**14A08541**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 2014.

**Inserimento dell'Accademia della Crusca, nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, relativa all'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 marzo 1981 n. 119, concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge n. 119/1981 il quale prevede che il regime di tesoreria unica si applica agli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi che interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici e, in particolare, l'art. 2, comma 4, secondo cui con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle Tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Considerato che, ai sensi dello statuto approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell'8 settembre 2011, l'Accademia della Crusca è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e riceve trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Accademia della Crusca è inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2014

*Il Presidente:* RENZI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014*
*Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 2724*

**14A08556**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, diciottesima e diciannovesima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di

emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 88.891 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 giugno 2011, 25 giugno, 24 ottobre e 23 novembre 2012, 22 febbraio, 21 giugno e 23 agosto 2013, nonché 18 aprile e 24 luglio 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione dell'ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'Indice Eurostat («BTP€i»), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024 indicizzati all'«Indice Eurostat», citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 ottobre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 46 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 31 ottobre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2026, nonché l'onere per il imborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**14A08576**

DECRETO 23 ottobre 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, ottava e nona tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e egolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 88.891 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 marzo, 18 aprile, 23 giugno e 23 settembre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali.

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'Indice Eurostat («BTP€i»), con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026 indicizzati all'«Indice Eurostat», citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 ottobre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 46 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 31 ottobre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2024, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 , faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**14A08577**

DECRETO 23 ottobre 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto 2016, quinta e sesta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 88.891 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 agosto e 23 settembre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti CTZ.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di CTZ con godimento 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto 2016. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 ottobre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 31 ottobre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2016, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1), per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**14A08578**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 agosto 2014.

**Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della professione di tecnico audioprotesista di cui al decreto 26 aprile 2012.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2012 concernente «Accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria» registrato dalla Corte dei conti il 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 22 settembre 2012 con il quale le associazioni interessate sono state invitate a produrre istanza di riconoscimento quale associazione maggiormente rappresentativa;

Visti il decreto direttoriale 30 luglio 2013 e il decreto direttoriale 7 febbraio 2014 con i quali si è proceduto all'accertamento della maggiore rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria;

Considerato che per la categoria professionale del tecnico audioprotesista non è pervenuta alcuna istanza da parte di associazioni professionali nel corso della precedente procedura di riconoscimento attivata con il decreto ministeriale 26 aprile 2012;

Ravvisata, pertanto la necessità di procedere ad una nuova ricognizione al fine di accertare l'esistenza di un'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale anche per la professione del tecnico audioprotesista;

Visto il parere del Consiglio di Stato 3076/2013 del 23 ottobre 2013, secondo il quale la formula «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore» del decreto ministeriale 26 aprile 2012, essendo generica e ambigua, non fornisce carattere di perentorietà al termine per la presentazione delle istanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Di riaprire i termini stabiliti per la presentazione delle istanze di riconoscimento delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale da parte delle associazioni nazionali della professione del tecnico audiprotesista di cui al decreto ministeriale 26 aprile 2012 del quale si richiamano integralmente i criteri.

2. Le istanze dovranno essere presentate entro 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

*Il Ministro:* LORENZIN

*Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 4408*

ALLEGATO

**- MINISTERO DELLA SALUTE -**

**Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale**

UFFICIO VI ex DGRUPS – via G. Ribotta 5 – 00144 ROMA

**Scheda per la individuazione della rappresentatività a livello nazionale delle Associazioni professionali delle professioni sanitarie ex D. M. 29 marzo 2001**

*La / Il Sottoscritta/o,* ______________________
COGNOME

______________________
NOME

*Nata/o a* ______________________ ____
LUOGO DI NASCITA PR

______________________ *il* __ __ __ __ __ __ __ __
STATO DI NASCITA DATA DI NASCITA

***In qualità di Presidente, ovvero legale rappresentante, della sotto esplicitata Associazione***

______________________

______________________
DENOMINAZIONE COMPLETA DELLA ASSOCIAZIONE

*via/piazza* ______________________ *n.* ____
INDIRIZZO SEDE SOCIALE

______________________ ____
CITTA' PROV

__ __ __ __ __ ______________________
CAP E - MAIL

______________________ ______________________
N TELEFONICO N FAX

***Dichiara che l'Associazione intende essere considerata rappresentativa della professione sanitaria di***

______________________

***Dichiara che gli iscritti alla citata Associazione, al 31.12.2013, da considerare come abilitati all'esercizio della relativa professione sanitaria , risultano essere pari a n.*** __ __ __ __

***di cui n.*** __ __ __ __ ***in possesso del titolo di*** ______________________

***di cui n.*** __ __ __ __ ***in possesso del titolo di*** ______________________

***di cui n.*** __ __ __ __ ***in possesso del titolo di*** ______________________

***Ad ogni buon fine, allega alla presente l'elenco degli iscritti, nell'anno 2013 alla citata Associazione, completo delle generalità degli stessi, dell'esatta dizione dei titoli posseduti, nonché delle norme ai sensi delle quali sono stati rilasciati i titoli medesimi .***
***Allega, inoltre, lo Statuto del Sodalizio .***
***Dichiara, inoltre, che l'Associazione di cui è il legale rappresentante ha una rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente in almeno 11 Regioni della Repubblica Italiana .***

***La / Il Sottoscritta/o è consapevole che le dichiarazioni false ovvero la falsità dei documenti allegati comportano la responsabilità penale del dichiarante ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e che le dichiarazioni false ovvero la falsità dei documenti comportano la decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento amministrativo adottato sulla base degli stessi .***

__ __ __ __ __ __ __ __
DATA

***In fede*** ______________________
FIRMA

L'Ufficio si impegna a trattare i dati personali contenuti nella presente scheda ai sensi della legge n. 675/96

**14A08543**

DECRETO 10 settembre 2014.

**Modifica dell'allegato IV, parte II, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 concernente «Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie», in attuazione della direttiva di esecuzione della Commissione 2014/22/UE del 13 febbraio 2014 che modifica l'allegato IV della direttiva del Consiglio 2006/88/CE per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA).**

IL MINISTRO

Vista la direttiva di esecuzione della Commissione 2014/22/UE del 13 febbraio 2014 che modifica l'allegato IV delle direttiva del Consiglio 2006/88/CE per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA);

Visto in particolare l'art. 2 della predetta direttiva, secondo cui gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 novembre 2014, le diposizione legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva;

Vista la direttiva del Consiglio 2006/88/CE del 24 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure di lotta contro tali malattie;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 recante «Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie», e in particolare l'art. 57, comma 4, che consente di apportare modifiche di ordine tecnico relative agli allegati con apposito decreto ministeriale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare l'art. 35, comma 3;

Considerato l'obbligo di conformarsi a quanto prescritto dalla menzionata direttiva di esecuzione della Commissione 2014/22/UE del 13 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato IV parte II del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 di cui alle premesse è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2014

*Il Ministro:* LORENZIN

**Allegato 1**

La parte II dell'*allegato IV* del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, è sostituita dalla seguente:

«PARTE II –

Elenco malattie

| Malattie esotiche | | |
|---|---|---|
| | Malattia | Specie sensibili |
| Pesci | Necrosi ematopoietica epizootica | Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e pesce persico (Percha fluviatilis) |
| Molluschi | Infezione da Bonamia exitiosa | Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) e ostrica cilena (Ostrea chilensis) |
| | Infezione da Perkinsus marinus | Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) e ostrica della Virginia (Crassostrea virginica) |
| | Infezione da Microcytos mackini | Ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), ostrica di Olimpia (Ostrea conchaphila) e ostrica piatta (Ostrea edulis) |
| Crostacei | Sindrome di Taura | Gambero bianco del Golfo (Penaeus setiferus), gambero blu del Pacifico (Penaeus styrlirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei) |
| | Malattia della testa gialla | Gambero nero del Golfo (Penaeus aztecus), gambero rosa (P. duoranum), gambero Kuruma (P. japonicus), gambero tigre nero (P. monodon), gambero bianco del Golfo (P. setiferus), gambero blu del Pacifico (P. styrlirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (P. vannamei) |
| Malattie non esotiche | | |
| Pesci | Setticemia emorragica virale (VHS) | Aringa (Clupea spp.), coregoni (Coregonus sp.), luccio (Esox lucius), eglefino (Gadus aeglefinus), merluzzo del Pacifico (Gadus macrocephalus), merluzzo bianco (Gadus morhua), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), motella (Onos mustelus), salmotrota (Salmo trutta), rombo (Scophthalmus maximus), spratto (Sprattus sprattus), temolo (Thymallus thymallus) e hirame (Paralichthys olivaceus) |
| | Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) | Salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (O. kisutch), salmone giapponese (O. masou), trota iridea (O. mykiss), salmone rosso (O. nerka), salmone rosa (O. rhodurus), salmone reale (O. tshawytscha) e salmone atlantico (Salmo salar) |
| | Virus erpetico (KHV) | Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio) |
| | Anemia infettiva del salmone (ISA): infezione da genotipo HPR-deleted del genere Isavirus (ISAV) | Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) salmone atlantico (Salmo salar) e salmotrota (Salmo trutta). |

| | | |
|---|---|---|
| Molluschi | Infezione da Marteilia refringens | Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi), ostrica cilena (O. chilensis), ostrica piatta europea (O. edulis), ostrica argentina (O. puelchana), mitilo (Mytilus edulis) e mitilo mediterraneo (M. galloprovincialis) |
| | Infezione da Bonamia ostrea | Ostrica piatta australiana (O. angasi), ostrica cilena (O. chilensis) ostrica di Olympia (O. conchaphila), ostrica asiatica (O. denselamellosa), ostrica piatta europea (O. edulis) e ostrica argentina (O. puelchana). |
| Crostacei | Malattia dei punti bianchi | Tutti i decapodi (ordine Decapoda)». |

**14A08552**

DECRETO 8 ottobre 2014.

**Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di daminozide, sulla base del dossier Alar SG 85 g/Kg di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva daminozide;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva daminozide decade il 31 ottobre 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ALAR 85 ora ALAR 85 SG, presentato dall'impresa Chemtura Italy S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva daminozide;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ALAR SG 85 g/Kg, svolta dall'Università di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 ottobre 2017, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto ed attualmente in commercio riportano l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista la dichiarazione di responsabilità dell'Impresa titolare, attestante che l'adeguamento della classificazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, non comporta la preventiva valutazione dell'ISS, secondo la procedura definita nel suindicato comunicato;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva daminozide, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ALAR 85 ora ALAR 85 SG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva daminozide, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, allegate al presento decreto, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uniformi ma non ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1º giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Per 12 mesi dalla data del presente decreto è consentito lo smaltimento delle scorte giacenti presso le rivendite, dei prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 8 ottobre 2014

*Il direttore generale:* RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **daminozide** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **ALAR SG 85 g/Kg** di All. III fino **al 31 ottobre 2017** ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005.

| | **N. reg.ne** | **Nome prodotto** | **Data reg.ne** | **Impresa** | **Modifiche autorizzate:** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8479 | ALAR 85 SG | 30/03/1994 | Chemtura Italy S.r.l | - Variazione di composizione minore<br>- Cambio di formulazione da: **SP**<br>- Nuova classificazione: **P102-P270-P401-EUH401**<br>- Eliminazione delle officine di distribuzione: **Agrimport S.p.A.** – Via Piani 39100 (Bolzano), **Castaldo S.p.A.** – Via Nazionale delle Puglie Afragola (NA).<br>- Cambio nome da: **ALAR 85** |
| 2. | 12450 | B-NINE | 28/04/2005 | Chemtura Italy S.r.l | - Variazione di composizione minore<br>- Cambio di formulazione da: **SP**<br>- Nuova classificazione: **P102-P270-P401-EUH401** |

s.a. daminozide FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

# ALAR® 85 SG

Fitoregolatore in granuli solubili in acqua per piante floreali ed ornamentali in serra

Reg. Ministero della Sanità N. 8479 del 30/03/1994

| Composizione: | |
|---|---|
| **Daminozide** puro | **g. 85** |
| **Coformulanti** q.b.a | **g.100** |

**CHEMTURA ITALY S.R.L.**
Via Pico della Mirandola, 8 – 04013 Latina Scalo (LT)
Tel. 0773 615210
Officina di produzione:
**BOLD FORMULATORS LLC – 364 Fitzgerald Highway, Ocilla, GA 31774 (USA)**

Partita n.

Contenuto:
200 - 500 g 1-5 Kg

**INDICAZIONI DI PERICOLO: ---**
**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**
**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.**
**REAZIONE: ---**
**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**
**SMALTIMENTO: ---**
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

**PRESCRIZIONI SUPPLENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Evitare il contatto con gli occhi. Proteggersi gli occhi/la faccia.**

**INFORMAZIONI MEDICHE**
**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**
**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

**CARATTERISTICHE**

L' ALAR 85 SG è un fitoregolatore che riduce la lunghezza degli internodi di un ampio numero di piante floreali ed ornamentali, permettendo così di ottenere piante più compatte e robuste. Il fogliame tende ad essere più verde e le piante più capaci di sopportare le condizioni di mancanza di acqua e gli altri stress legati al trasporto. Di conseguenza il periodo in cui le piante trattate con ALAR 85 SG possono essere commercializzate è mediamente superiore rispetto a quanto succede nel caso di piante non trattate.

I risultati che si ottengono con il trattamento con ALAR 85 SG differiscono ampiamente a seconda delle varietà, dello stadio di crescita e delle condizioni fisiologiche della pianta. Non è possibile stabilire una precisa dose di impiego per le singole specie perchè la dose non dipende solo dalle specie e dalle varietà della pianta ma anche da fattori esterni fondamentali per la crescita quali acqua, fertilizzanti, intensità della luce, stadio della pianta all'epoca della prima applicazione e non per ultimo dall'effetto che l'utilizzatore vuole ottenere. In certe condizioni e su alcune varietà, ALAR 85 SG può ritardare la fioritura. **Si consiglia sempre di effettuare prove su piccola scala** sulle nuove varietà o su quelle per le quali non si ha esperienza diretta per osservarne i risultati prima di usare il prodotto su ampia scala.

Trattare quando il fogliame è asciutto. Trattare solo piante turgide e ben irrigate. I migliori risultati si ottengono quando le applicazioni sono fatte nel tardo pomeriggio, quando la serra si è rinfrescata dal calore del giorno. Le piante non dovrebbero essere innaffiate durante le 24 ore successive all'applicazione dell' ALAR 85 SG.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA**

Sciacquare accuratamente l'attrezzatura di irrorazione prima e dopo l'uso. Aggiungere il necessario quantitativo di ALAR 85 SG all'acqua pulita e rimescolare o agitare vigorosamente finché il formulato non sia ben disciolto. Preparare il quantitativo di soluzione strettamente necessario per i trattamenti da effettuarsi in giornata e non stoccare l'eventuale rimanenza in contenitori metallici. Non lasciare la soluzione con ALAR 85 SG in contatto con recipienti metallici per più di due ore.

**APPLICAZIONE**

Usare lance a pressione o atomizzatori. Assicurare una buona copertura del fogliame della pianta, distribuendo la soluzione fino al gocciolamento. Tale risultato si ottiene generalmente impiegando un volume di acqua di 1000 L/ha con una soluzione irrorata finemente nebulizzata.

**DOSI DI IMPIEGO**

La dose massima di ALAR 85 SG per singola applicazione è di 5 kg di prodotto per ettaro. La dose massima totale di ALAR 85 SG che può essere applicata per ogni coltura durante il ciclo di crescita è di 15 kg di prodotto per ettaro e per ciclo colturale. Fra una applicazione ed un'altra bisogna lasciar trascorrere un minimo di 7 giorni.

Non superare la dose massima di 5 kg di prodotto per ettaro per singola applicazione.

Su Poinsettia non superare la dose massima di 2,5 kg di prodotto per ettaro, per singola applicazione ed un totale di 7,5 kg di prodotto per ettaro per ciclo colturale.

**PIANTE IN VASO**

**Crisantemo in vaso:** applicare all'incirca due settimane dopo la cimatura del punto di crescita e ripetere secondo necessità. Una dose che varia da 1,2 a 5,0 kg/ha favorirà la formazione di piante compatte e ben impalcate. Alle dosi più alte la fioritura può essere ritardata.

| | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kg prodotto/ha | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 1,2 | 160,0 | 120 | 100 | 80,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417 | 333,3 |

**Altre piante da vaso:** ALAR 85 SG si può usare con successo su Ciclamino e Kalanchoë. L'impiego di 1,0 – 5,0 kg/ha permetterà di ottenere piante compatte e ben impalcate.

| | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kg prodotto/ha | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250,0 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333,0 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417,0 | 333,3 |

**Su Poinsettia, per ridurre l'altezza delle piante, impiegare la dose da 1 a 2,5 Kg/ha.**

| | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kg prodotto/ha | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 2,5 | 333,3 | 250 | 208,3 | 167,5 |

Effettuare il primo trattamento quando i germogli raggiungono una lunghezza di 5-8 cm e ripetere secondo l'applicazione, se necessaria, dopo 2-3 settimane. In condizioni di crescita eccezionali e laddove non sia stato osservato alcun danno alle piante derivante dai precedenti trattamenti, può essere effettuata una terza applicazione. Il trattamento deve essere effettuato nel tardo pomeriggio. La Poinsettia può essere sensibile alle condizioni di crescita che causano stress alla pianta. Può essere osservato un leggero cambio di colore delle brattee. Su Poinsettia non superare la dose di 2,5 Kg/ha.

**FIORI RECISI**

**Crisantemo:** applicare all'incirca due settimane dopo la cimatura del punto di crescita e ripetere secondo necessità. L'impiego di 0,5-5,0 kg di prodotto/ha consentirà di ottenere piante compatte e ben impalcate. Alle dosi più alte la fioritura può risultare ritardata.

| | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kg prodotto/ha | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 0,5 | 67,0 | 50 | 41,7 | 33,3 |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250,0 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333,0 | 267,0 |

**Etichetta autorizzata con D.D. del** 03 OTT. 2014

| 5,0 | 666,6 | 500 | 417,0 | 333,3 |
|---|---|---|---|---|

**CESPUGLI ORNAMENTALI**

Il ALAR 85 SG può essere impiegato con successo su Azalea, Ortensia e Gardenia al fine di produrre effetti favorevoli quali piante più basse e compatte, un fogliame più scuro, germogli più numerosi.

**Azalea:** applicare il prodotto quando lo sviluppo dei nuovi getti, che si sviluppano a seguito delle necessarie cimature, hanno una lunghezza fra 25 e 50 mm. Ripetere 14-21 giorni più tardi se necessario.

**Ortensia:** trattare quando lo sviluppo dei nuovi germogli, che si sviluppano a seguito delle necessarie cimature, hanno una lunghezza fra i 40 e gli 80 mm. Ripetere 14-21 giorni dopo.

**Gardenia:** per una riduzione dell'altezza, un incremento del numero di fiori e anche per ottenere un miglioramento del colore del fogliame, trattare quando le piante hanno raggiunto i 2/3 della loro altezza finale.

L'impiego di 2,0-5,0 kg di prodotto/ha produce effetti positivi quali piante più basse e compatte, un fogliame più scuro, germogli più numerosi.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/ 100 L | | | |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417 | 333,3 |

**ALTRE PIANTE ORNAMENTAL (PIANTE DA AIUOLA)**

Il ALAR 85 SG può essere impiegato con successo su Aster, Dalia, Lobelia, Marigold, Petunia, Salvia e Violacciocca per produrre piante più compatte con germogli più forti e un fogliame più scuro.

Impiegare 0,5-5,0 kg di prodotto/ha per ottenere piante più compatte con germogli più forti e un fogliame più scuro.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 0,5 | 67,0 | 50 | 41,7 | 33,3 |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250,0 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333,0 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417,0 | 333,3 |

**IMMAGAZZINAMENTO**

Conservare il prodotto in luogo fresco e al riparo dal gelo e dall'umidità.

COMPATIBILITÀ

Il ALAR 85 SG non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto va irrorato da solo.

ATTENZIONE

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.**
**Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**
**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

® Marchio registrato della Chemtura Corporation, U.S.A.

**Etichetta autorizzata con D.D. del** ..........

# B-NINE

Fitoregolatore in granuli solubili in acqua per piante floreali ed ornamentali in serra

Reg. Ministero della Salute N.12450 del 28/04/2005

| Composizione: | |
|---|---|
| **Daminozide** puro | **g. 85** |
| **Coformulanti** q.b.a | **g.100** |

**CHEMTURA ITALY S.R.L.**
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)
TEL. 0773 615210

Partita n.
Contenuto:
200-500g 1-5 Kg

Officina di produzione:
**Bold Formulators, LLC – 364 Fitzgerald Highway, Ocilla, GA 31774 (USA)**

**INDICAZIONI DI PERICOLO: ---**
**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**
**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.**
**REAZIONE: ---**
**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**
**SMALTIMENTO: ---**
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

**PRESCRIZIONI SUPPLENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Evitare il contatto con gli occhi. Proteggersi gli occhi/la faccia.**

**INFORMAZIONI MEDICHE**
**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**
**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

**CARATTERISTICHE**

Il B-NINE è un fitoregolatore che riduce la lunghezza degli internodi di un ampio numero di piante floreali ed ornamentali, permettendo così di ottenere piante più compatte e robuste. Il fogliame tende ad essere più verde e le piante più capaci di sopportare le condizioni di mancanza di acqua e gli altri stress legati al trasporto. Di conseguenza il periodo in cui le piante trattate con B-NINE possono essere commercializzate è mediamente superiore rispetto a quanto succede nel caso di piante non trattate.

I risultati che si ottengono con il trattamento con B-NINE differiscono ampiamente a seconda delle varietà, dello stadio di crescita e delle condizioni fisiologiche della pianta. Non è possibile stabilire una precisa dose di impiego per le singole specie perchè la dose non dipende solo dalle specie e dalle varietà della pianta ma anche da fattori esterni fondamentali per la crescita quali acqua, fertilizzanti, intensità della luce, stadio della pianta all'epoca della prima applicazione e non per ultimo dall'effetto che l'utilizzatore vuole ottenere. In certe condizioni e su alcune varietà, B-NINE può ritardare la fioritura. **Si consiglia sempre di effettuare prove su piccola scala** sulle nuove varietà o su quelle per le quali non si ha esperienza diretta per osservarne i risultati prima di usare il prodotto su ampia scala.

Trattare quando il fogliame è asciutto. Trattare solo piante turgide e ben irrigate. I migliori risultati si ottengono quando le applicazioni sono fatte nel tardo pomeriggio, quando la serra si è rinfrescata dal calore del giorno. Le piante non dovrebbero essere innaffiate durante le 24 ore successive all'applicazione del B-NINE.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA**

Sciacquare accuratamente l'attrezzatura di irrorazione prima e dopo l'uso. Aggiungere il necessario quantitativo di B-NINE all'acqua pulita e rimescolare o agitare vigorosamente finché il formulato non sia ben disciolto. Preparare il quantitativo di soluzione strettamente necessario per i trattamenti da effettuarsi in giornata e non stoccare l'eventuale rimanenza in contenitori metallici. Non lasciare la soluzione con B-NINE in contatto con recipienti metallici per più di due ore.

**APPLICAZIONE**

Usare lance a pressione o atomizzatori. Assicurare una buona copertura del fogliame della pianta, distribuendo la soluzione fino al gocciolamento. Tale risultato si ottiene generalmente impiegando un volume di acqua di 1000 L/ha con una soluzione irrorata finemente nebulizzata.

**DOSI DI IMPIEGO**

La dose massima di B-NINE per singola applicazione è di 5 kg di prodotto per ettaro. La dose massima totale di B-NINE che può essere applicata per ogni coltura durante il ciclo di crescita è di 15 kg di prodotto per ettaro e per ciclo colturale. Fra una applicazione ed un'altra bisogna lasciar trascorrere un minimo di 7 giorni.

Non superare la dose massima di 5 kg di prodotto per ettaro per singola applicazione.

Su Poinsettia non superare la dose massima di 2,5 kg di prodotto per ettaro, per singola applicazione ed un totale di 7,5 kg di prodotto per ettaro per ciclo colturale.

**PIANTE IN VASO**

**Crisantemo in vaso:** applicare all'incirca due settimane dopo la cimatura del punto di crescita e ripetere secondo necessità. Una dose che varia da 1,2 a 5,0 kg/ha favorirà la formazione di piante compatte e ben impalcate. Alle dosi più alte la fioritura può essere ritardata.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 1,2 | 160,0 | 120 | 100 | 80,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417 | 333,3 |

**Altre piante da vaso:** B-NINE si può usare con successo su Ciclamino e Kalanchoë. L'impiego di 1,0 – 5,0 kg/ha permetterà di ottenere piante compatte e ben impalcate.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250,0 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333,0 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417,0 | 333,3 |

**Su Poinsettia, per ridurre l'altezza delle piante, impiegare la dose da 1 a 2,5 Kg/ha.**

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 2,5 | 333,3 | 250 | 208,3 | 167,5 |

Effettuare il primo trattamento quando i germogli raggiungono una lunghezza di 5-8 cm e ripetere secondo l'applicazione, se necessaria, dopo 2-3 settimane. In condizioni di crescita eccezionali e laddove non sia stato osservato alcun danno alle piante derivante dai precedenti trattamenti, può essere effettuata una terza applicazione. Il trattamento deve essere effettuato nel tardo pomeriggio. La Poinsettia può essere sensibile alle condizioni di crescita che causano stress alla pianta. Può essere osservato un leggero cambio di colore delle brattee. Su Poinsettia non superare la dose di 2,5 Kg/ha.

**FIORI RECISI**

**Crisantemo:** applicare all'incirca due settimane dopo la cimatura del punto di crescita e ripetere secondo necessità. L'impiego di 0,5-5,0 kg di prodotto/ha consentirà di ottenere piante compatte e ben impalcate. Alle dosi più alte la fioritura può risultare ritardata.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 0,5 | 67,0 | 50 | 41,7 | 33,3 |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250,0 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333,0 | 267,0 |

**Etichetta autorizzata con D.D. del** ....................................

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417,0 | 333,3 |

**CESPUGLI ORNAMENTALI**

Il B-NINE può essere impiegato con successo su Azalea, Ortensia e Gardenia al fine di produrre effetti favorevoli quali piante più basse e compatte, un fogliame più scuro, germogli più numerosi.

**Azalea:** applicare il prodotto quando lo sviluppo dei nuovi getti, che si sviluppano a seguito delle necessarie cimature, hanno una lunghezza fra 25 e 50 mm. Ripetere 14-21 giorni più tardi se necessario.

**Ortensia:** trattare quando lo sviluppo dei nuovi germogli, che si sviluppano a seguito delle necessarie cimature, hanno una lunghezza fra i 40 e gli 80 mm. Ripetere 14-21 giorni dopo.

**Gardenia:** per una riduzione dell'altezza, un incremento del numero di fiori e anche per ottenere un miglioramento del colore del fogliame, trattare quando le piante hanno raggiunto i 2/3 della loro altezza finale. L'impiego di 2,0-5,0 kg di prodotto/ha produce effetti positivi quali piante più basse e compatte, un fogliame più scuro, germogli più numerosi.

| | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kg prodotto/ha | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/ 100 L | | | |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417 | 333,3 |

**ALTRE PIANTE ORNAMENTAL (PIANTE DA AIUOLA)**

Il B-NINE può essere impiegato con successo su Aster, Dalia, Lobelia, Marigold, Petunia, Salvia e Violacciocca per produrre piante più compatte con germogli più forti e un fogliame più scuro.

Impiegare 0,5-5,0 kg di prodotto/ha per ottenere piante più compatte con germogli più forti e un fogliame più scuro.

| | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kg prodotto/ha | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 0,5 | 67,0 | 50 | 41,7 | 33,3 |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250,0 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333,0 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417,0 | 333,3 |

**IMMAGAZZINAMENTO**

Conservare il prodotto in luogo fresco e al riparo dal gelo e dall'umidità.

**COMPATIBILITÀ**

Il B-NINE non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto va irrorato da solo.

**ATTENZIONE**

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.**

**Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

# ALAR® 85 SG

Fitoregolatore in granuli solubili in acqua per piante floreali ed ornamentali in serra

Reg. Ministero della Sanità N. 8479 del 30/03/1994

Composizione:
**Daminozide** puro **g. 85**
**Coformulanti** q.b.a **g.100**

**CHEMTURA ITALY S.R.L.**
Via Pico della Mirandola, 8 – 04013 Latina Scalo (LT)
Tel. 0773 615210

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

Partita n.

Contenuto: 200 - 500 g 1-5 Kg

Officina di produzione:
**BOLD FORMULATORS LLC – 364 Fitzgerald Highway, Ocilla, GA 31774 (USA)**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.**

**PRESCRIZIONI SUPPLENTARI: Evitare il contatto con gli occhi. Proteggersi gli occhi/la faccia. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

**INFORMAZIONI MEDICHE**
**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**
**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

L' ALAR 85 SG è un fitoregolatore che riduce la lunghezza degli internodi di un ampio numero di piante floreali ed ornamentali, permettendo così di ottenere piante più compatte e robuste. Il fogliame tende ad essere più verde e le piante più capaci di sopportare le condizioni di mancanza di acqua e gli altri stress legati al trasporto. Di conseguenza il periodo in cui le piante trattate con ALAR 85 SG possono essere commercializzate è mediamente superiore rispetto a quanto succede nel caso di piante non trattate.

I risultati che si ottengono con il trattamento con ALAR 85 SG differiscono ampiamente a seconda delle varietà, dello stadio di crescita e delle condizioni fisiologiche della pianta. Non è possibile stabilire una precisa dose di impiego per le singole specie perchè la dose non dipende solo dalle specie e dalle varietà della pianta ma anche da fattori esterni fondamentali per la crescita quali acqua, fertilizzanti, intensità della luce, stadio della pianta all'epoca della prima applicazione e non per ultimo dall'effetto che l'utilizzatore vuole ottenere. In certe condizioni e su alcune varietà, ALAR 85 SG può ritardare la fioritura. **Si consiglia sempre di effettuare prove su piccola scala** sulle nuove varietà o su quelle per le quali non si ha esperienza diretta per osservarne i risultati prima di usare il prodotto su ampia scala.

Trattare quando il fogliame è asciutto. Trattare solo piante turgide e ben irrigate. I migliori risultati si ottengono quando le applicazioni sono fatte nel tardo pomeriggio, quando la serra si è rinfrescata dal calore del giorno. Le piante non dovrebbero essere innaffiate durante le 24 ore successive all'applicazione dell' ALAR 85 SG.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Sciacquare accuratamente l'attrezzatura di irrorazione prima e dopo l'uso. Aggiungere il necessario quantitativo di ALAR 85 SG all'acqua pulita e rimescolare o agitare vigorosamente finché il formulato non sia ben disciolto. Preparare il quantitativo di soluzione strettamente necessario per i trattamenti da effettuarsi in giornata e non stoccare l'eventuale rimanenza in contenitori metallici. Non lasciare la soluzione con ALAR 85 SG in contatto con recipienti metallici per più di due ore.

**APPLICAZIONE**

Usare lance a pressione o atomizzatori. Assicurare una buona copertura del fogliame della pianta, distribuendo la soluzione fino al gocciolamento. Tale risultato si ottiene generalmente impiegando un volume di acqua di 1000 L/ha con una soluzione irrorata finemente nebulizzata.

DOSI DI IMPIEGO

La dose massima di ALAR 85 SG per singola applicazione è di 5 kg di prodotto per ettaro. La dose massima totale di ALAR 85 SG che può essere applicata per ogni coltura durante il ciclo di crescita è di 15 kg di prodotto per ettaro e per ciclo colturale. Fra una applicazione ed un'altra bisogna lasciar trascorrere un minimo di 7 giorni.

Non superare la dose massima di 5 kg di prodotto per ettaro per singola applicazione.

Su Poinsettia non superare la dose massima di 2,5 kg di prodotto per ettaro, per singola applicazione ed un totale di 7,5 kg di prodotto per ettaro per ciclo colturale.

**PIANTE IN VASO**

**Crisantemo in vaso:** applicare all'incirca due settimane dopo la cimatura del punto di crescita e ripetere secondo necessità. Una dose che varia da 1,2 a 5,0 kg/ha favorirà la formazione di piante compatte e ben impalcate. Alle dosi più alte la fioritura può essere ritardata.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 1,2 | 160,0 | 120 | 100 | 80,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417 | 333,3 |

**Altre piante da vaso:** ALAR 85 SG si può usare con successo su Ciclamino e Kalanchoë. L'impiego di 1,0 – 5,0 kg/ha permetterà di ottenere piante compatte e ben impalcate.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250,0 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333,0 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417,0 | 333,3 |

**Su Poinsettia, per ridurre l'altezza delle piante, impiegare la dose da 1 a 2,5 Kg/ha.**

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 2,5 | 333,3 | 250 | 208,3 | 167,5 |

Effettuare il primo trattamento quando i germogli raggiungono una lunghezza di 5-8 cm e ripetere secondo l'applicazione, se necessaria, dopo 2-3 settimane. In condizioni di crescita eccezionali e laddove non sia stato osservato alcun danno alle piante derivante dai precedenti trattamenti, può essere effettuata una terza applicazione. Il trattamento deve essere effettuato nel tardo pomeriggio. La Poinsettia può essere sensibile alle condizioni di crescita che causano stress alla pianta. Può essere osservato un leggero cambio di colore delle brattee. Su Poinsettia non superare la dose di 2,5 Kg/ha.

**FIORI RECISI**

**Crisantemo:** applicare all'incirca due settimane dopo la cimatura del punto di crescita e ripetere secondo necessità. L'impiego di 0,5-5,0 kg di prodotto/ha consentirà di ottenere piante compatte e ben impalcate. Alle dosi più alte la fioritura può risultare ritardata.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 0,5 | 67,0 | 50 | 41,7 | 33,3 |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250,0 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333,0 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417,0 | 333,3 |

**CESPUGLI ORNAMENTALI**

Il ALAR 85 SG può essere impiegato con successo su Azalea, Ortensia e Gardenia al fine di produrre effetti favorevoli quali piante più basse e compatte, un fogliame più scuro, germogli più numerosi.

**Azalea:** applicare il prodotto quando lo sviluppo dei nuovi getti, che si sviluppano a seguito delle necessarie cimature, hanno una lunghezza fra 25 e 50 mm. Ripetere 14-21 giorni più tardi se necessario.

**Ortensia:** trattare quando lo sviluppo dei nuovi germogli, che si sviluppano a seguito delle necessarie cimature, hanno una lunghezza fra i 40 e gli 80 mm. Ripetere 14-21 giorni dopo.

**Etichetta autorizzata con D.D. del** 08 OTT. 2014

**Gardenia:** per una riduzione dell'altezza, un incremento del numero di fiori e anche per ottenere un miglioramento del colore del fogliame, trattare quando le piante hanno raggiunto i 2/3 della loro altezza finale. L'impiego di 2,0-5,0 kg di prodotto/ha produce effetti positivi quali piante più basse e compatte, un fogliame più scuro, germogli più numerosi.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/ 100 L | | | |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417 | 333,3 |

**ALTRE PIANTE ORNAMENTAL (PIANTE DA AIUOLA)**

Il ALAR 85 SG può essere impiegato con successo su Aster, Dalia, Lobelia, Marigold, Petunia, Salvia e Violacciocca per produrre piante più compatte con germogli più forti e un fogliame più scuro.

Impiegare 0,5-5,0 kg di prodotto/ha per ottenere piante più compatte con germogli più forti e un fogliame più scuro.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 0,5 | 67,0 | 50 | 41,7 | 33,3 |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250,0 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333,0 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417,0 | 333,3 |

**IMMAGAZZINAMENTO**

Conservare il prodotto in luogo fresco e al riparo dal gelo e dall'umidità.

COMPATIBILITÀ

Il ALAR 85 SG non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto va irrorato da solo.

ATTENZIONE

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.**
**Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**
**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

® Marchio registrato della Chemtura Corporation, U.S.A.

**Etichetta autorizzata con D.D. del** 08 OTT 2014

# B-NINE

Fitoregolatore in granuli solubili in acqua per piante floreali ed ornamentali in serra

Reg. Ministero della Salute N.12450 del 28/04/2005

| Composizione: | |
|---|---|
| **Daminozide** puro | **g. 85** |
| **Coformulanti** q.b.a | **g.100** |

**CHEMTURA ITALY S.R.L.**
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)
TEL. 0773 615210

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

PARTITA N.
CONTENUTO: 200 - 500 G 1-5 KG

Officina di produzione:
**BOLD FORMULATORS LLC – 364 Fitzgerald Highway, Ocilla, GA 31774 (USA)**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.**

**PRESCRIZIONI SUPPLENTARI: Evitare il contatto con gli occhi. Proteggersi gli occhi/la faccia. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

**INFORMAZIONI MEDICHE**
**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**
**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

Il B-NINE è un fitoregolatore che riduce la lunghezza degli internodi di un ampio numero di piante floreali ed ornamentali, permettendo così di ottenere piante più compatte e robuste. Il fogliame tende ad essere più verde e le piante più capaci di sopportare le condizioni di mancanza di acqua e gli altri stress legati al trasporto. Di conseguenza il periodo in cui le piante trattate con B-NINE possono essere commercializzate è mediamente superiore rispetto a quanto succede nel caso di piante non trattate.

I risultati che si ottengono con il trattamento con B-NINE differiscono ampiamente a seconda delle varietà, dello stadio di crescita e delle condizioni fisiologiche della pianta. Non è possibile stabilire una precisa dose di impiego per le singole specie perchè la dose non dipende solo dalle specie e dalle varietà della pianta ma anche da fattori esterni fondamentali per la crescita quali acqua, fertilizzanti, intensità della luce, stadio della pianta all'epoca della prima applicazione e non per ultimo dall'effetto che l'utilizzatore vuole ottenere. In certe condizioni e su alcune varietà, B-NINE può ritardare la fioritura. **Si consiglia sempre di effettuare prove su piccola scala** sulle nuove varietà o su quelle per le quali non si ha esperienza diretta per osservarne i risultati prima di usare il prodotto su ampia scala.

Trattare quando il fogliame è asciutto. Trattare solo piante turgide e ben irrigate. I migliori risultati si ottengono quando le applicazioni sono fatte nel tardo pomeriggio, quando la serra si è rinfrescata dal calore del giorno. Le piante non dovrebbero essere innaffiate durante le 24 ore successive all'applicazione del B-NINE.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Sciacquare accuratamente l'attrezzatura di irrorazione prima e dopo l'uso. Aggiungere il necessario quantitativo di B-NINE all'acqua pulita e rimescolare o agitare vigorosamente finché il formulato non sia ben disciolto. Preparare il quantitativo di soluzione strettamente necessario per i trattamenti da effettuarsi in giornata e non stoccare l'eventuale rimanenza in contenitori metallici. Non lasciare la soluzione con B-NINE in contatto con recipienti metallici per più di due ore.

APPLICAZIONE

Usare lance a pressione o atomizzatori. Assicurare una buona copertura del fogliame della pianta, distribuendo la soluzione fino al gocciolamento. Tale risultato si ottiene generalmente impiegando un volume di acqua di 1000 L/ha con una soluzione irrorata finemente nebulizzata.

DOSI DI IMPIEGO

La dose massima di B-NINE per singola applicazione è di 5 kg di prodotto per ettaro. La dose massima totale di B-NINE che può essere applicata per ogni coltura durante il ciclo di crescita è di 15 kg di prodotto per ettaro e per ciclo colturale. Fra una applicazione ed un'altra bisogna lasciar trascorrere un minimo di 7 giorni.

Non superare la dose massima di 5 kg di prodotto per ettaro per singola applicazione.

Su Poinsettia non superare la dose massima di 2,5 kg di prodotto per ettaro, per singola applicazione ed un totale di 7,5 kg di prodotto per ettaro per ciclo colturale.

PIANTE IN VASO

**Crisantemo in vaso:** applicare all'incirca due settimane dopo la cimatura del punto di crescita e ripetere secondo necessità. Una dose che varia da 1,2 a 5,0 kg/ha favorirà la formazione di piante compatte e ben impalcate. Alle dosi più alte la fioritura può essere ritardata.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 1,2 | 160,0 | 120 | 100 | 80,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417 | 333,3 |

**Altre piante da vaso:** B-NINE si può usare con successo su Ciclamino e Kalanchoë. L'impiego di 1,0 – 5,0 kg/ha permetterà di ottenere piante compatte e ben impalcate.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250,0 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333,0 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417,0 | 333,3 |

**Su Poinsettia, per ridurre l'altezza delle piante, impiegare la dose da 1 a 2,5 Kg/ha.**

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 2,5 | 333,3 | 250 | 208,3 | 167,5 |

Effettuare il primo trattamento quando i germogli raggiungono una lunghezza di 5-8 cm e ripetere secondo l'applicazione, se necessaria, dopo 2-3 settimane. In condizioni di crescita eccezionali e laddove non sia stato osservato alcun danno alle piante derivante dai precedenti trattamenti, può essere effettuata una terza applicazione. Il trattamento deve essere effettuato nel tardo pomeriggio. La Poinsettia può essere sensibile alle condizioni di crescita che causano stress alla pianta. Può essere osservato un leggero cambio di colore delle brattee. Su Poinsettia non superare la dose di 2,5 Kg/ha.

FIORI RECISI

**Crisantemo:** applicare all'incirca due settimane dopo la cimatura del punto di crescita e ripetere secondo necessità. L'impiego di 0,5-5,0 kg di prodotto/ha consentirà di ottenere piante compatte e ben impalcate. Alle dosi più alte la fioritura può risultare ritardata.

| Kg prodotto/ha | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 0,5 | 67,0 | 50 | 41,7 | 33,3 |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250,0 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333,0 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417,0 | 333,3 |

**CESPUGLI ORNAMENTALI**

**Il B-NINE può essere impiegato con successo su Azalea, Ortensia e Gardenia al fine di produrre effetti favorevoli quali piante più basse e compatte, un fogliame più scuro, germogli più numerosi.**

**Azalea: applicare il prodotto quando lo sviluppo dei nuovi getti, che si sviluppano a seguito delle necessarie cimature, hanno una lunghezza fra 25 e 50 mm. Ripetere 14-21 giorni più tardi se necessario.**

**Ortensia: trattare quando lo sviluppo dei nuovi germogli, che si sviluppano a seguito delle necessarie cimature, hanno una lunghezza fra i 40 e gli 80 mm. Ripetere 14-21 giorni dopo.**

**Etichetta autorizzata con D.D. del** ....08 OTT 2014.....

**Gardenia**: per una riduzione dell'altezza, un incremento del numero di fiori e anche per ottenere un miglioramento del colore del fogliame, trattare quando le piante hanno raggiunto i 2/3 della loro altezza finale. L'impiego di 2,0-5,0 kg di prodotto/ha produce effetti positivi quali piante più basse e compatte, un fogliame più scuro, germogli più numerosi.

| | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kg prodotto/ha | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/ 100 L | | | |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417 | 333,3 |

**ALTRE PIANTE ORNAMENTAL (PIANTE DA AIUOLA)**
Il B-NINE può essere impiegato con successo su Aster, Dalia, Lobelia, Marigold, Petunia, Salvia e Violacciocca per produrre piante più compatte con germogli più forti e un fogliame più scuro.
Impiegare 0,5-5,0 kg di prodotto/ha per ottenere piante più compatte con germogli più forti e un fogliame più scuro.

| | Volume d'acqua | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kg prodotto/ha | 750 L/ha | 1000 L/ha | 1200 L/ha | 1500 L/ha |
| | g prodotto/100 L | | | |
| 0,5 | 67,0 | 50 | 41,7 | 33,3 |
| 1,0 | 133,3 | 100 | 83,3 | 67,0 |
| 2,0 | 267,0 | 200 | 167,0 | 133,0 |
| 3,0 | 400,0 | 300 | 250,0 | 200,0 |
| 4,0 | 533,3 | 400 | 333,0 | 267,0 |
| 5,0 | 666,6 | 500 | 417,0 | 333,3 |

**IMMAGAZZINAMENTO**
Conservare il prodotto in luogo fresco e al riparo dal gelo e dall'umidità.

COMPATIBILITÀ
Il B-NINE non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto va irrorato da solo.

**ATTENZIONE**

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.**
**Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**Etichetta autorizzata con D.D. del** ..........................................

**14A08531**

DECRETO 8 ottobre 2014.

**Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di ioxinil, sulla base del dossier AE F065322 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 546/2011.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva ioxinil;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva ioxinil decade il 28 febbraio 2015, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CIPOTRIL, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 18 giugno 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva ioxinil;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo AE F065322, svolta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 28 febbraio 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 36544 in data 25 settembre 2014 con la quale è stata richiesta all'impresa Bayer Cropscience S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto ed attualmente in commercio riportano l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista la dichiarazione di responsabilità dell'impresa titolare, attestante che l'adeguamento della classificazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, non comporta la preventiva valutazione dell'ISS, secondo la procedura definita nel suindicato comunicato;

Ritenuto di ri-registrare fino al 28 febbraio 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ioxinil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CIPOTRIL;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 28 febbraio 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ioxinil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, allegate al presento decreto, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uniformi ma non ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

La succitata impresa Bayer Cropscience S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute: www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 8 ottobre 2014

*Il direttore generale:* RUOCCO

ALLEGATO

**Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva ioxinil ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier AE F065322 di All. III fino al 28 febbraio 2015 ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva di inclusione 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004.**

| | N. reg.ne | Nome prodotto | Data reg.ne | Impresa | Modifiche autorizzate: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5864 | CIPOTRIL | 6/4/1984 | Bayer Cropscience S.r.l. | - Nuova classificazione: **liquidi infiammabili, tossico in caso di aspirazione, tossicità specifica per gli organi bersaglio, pericoloso per l'ambiente acquatico;** H226-H302-H304-H317-H319-H335-H336-H361-H410-EUH410-EUH066-EUH401-P240-P280-P309+P311-P501 |

# CIPOTRIL®

**Erbicida selettivo della cipolla e dell'aglio contro infestanti dicotiledoni**
**Concentrato Emulsionabile (EC)**

CIPOTRIL®
**Composizione:**
100 g di prodotto contengono:
Ioxinil ottanoato g 28,7 (= 301,5 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio), aromatica leggera.

**Indicazioni di pericolo:**
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Consigli di Prudenza :**
P240 Mettere a terra / a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso.
P309+P311 In caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**PERICOLO**

**Officina di Produzione:**
Briar Chemicals Ltd., Norwich (Inghilterra)

**Registrazione n. 5864 del 6/4/1984 del Ministero della Sanità**

**Contenuto netto:** 1 - 5 L
Partita n.:

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. o in alternativa ridurre la deriva del 75% mediante l'impiego di macchine irroratrici con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari utilizzando la pressione di esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente l'altezza della barra, il getto e la velocità di avanzamento.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata o in alternativa ridurre la deriva del 75% mediante l'impiego di macchine irroratrici con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari utilizzando la pressione di esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente l'altezza della barra, il getto e la velocità di avanzamento.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**
Sintomi:
- casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.
Terapia: sintomatica.
L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente applicando compresse fredde alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.
**Consultare un Centro Antiveleni**

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

CIPOTRIL è un erbicida selettivo della cipolla e dell'aglio, attivo per contatto contro le seguenti specie infestanti dicotiledoni, fino allo stadio di 6 foglie:

*Amaranthus retroflexus* (Amaranto spigato), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Anthemis arvensis* (Camomilla bastarda), *Atriplex patula* (Atriplice maggiore), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Geranium dissectum* (Geranio), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Picris echioides* (dente di cane), *Polygonum convolvolus* (Poligono convolvolo), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Senecio vulgaris* (Senecio comune), *Sinapis arvensis* (Senape), *Sisymbrium* spp (Erisimo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Crespino liscio), *Veronica* spp (Veronica).

*Fumaria officinalis* (Fumaria), *Lamium purpureum* (Falsa ortica) sono sensibili fino a quattro foglie.

**EPOCA DI IMPIEGO**

Post-emergenza. I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti piccole (allo stadio di due – quattro foglie) ed in particolare ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

**Cipolla Seminata e Aglio**

**Interventi ripetuti a dosi molto ridotte (DMR)**: eseguire il primo trattamento alla dose di 0,25 l/ha in 200 l/ha di acqua allo stadio della prima foglia della coltura. Eseguire i trattamenti successivi a intervalli di sette - dieci giorni, impiegando nel secondo trattamento 0,5 l/ha in 300 l/ha di acqua allo stadio della seconda foglia della coltura, nel terzo trattamento impiegare la dose di 0,75 l/ha in 500 l/ha di acqua allo stadio della terza foglia della coltura, nel quarto ed ultimo trattamento impiegare la dose di 1,00 l/ha in 600 l/ha di acqua allo stadio della quarta - quinta foglia della coltura. I trattamenti sono da posizionare tenendo anche conto della nascita di nuove erbe infestanti, che sono da trattare entro lo stadio della seconda – quarta foglia.

**Cipolla trapiantata, dopo il superamento della crisi di trapianto. Cipolla Seminata e Aglio**

**Intervento frazionato** (2 trattamenti intervallati di 10 giorni). Il primo intervento alla dose di 1,0 l/ha in 600 l/ha di acqua, posizionando il trattamento allo stadio della seconda - terza foglia vera. Il secondo intervento alla dose di 1,0 l/ha in 600 l/ha di acqua allo stadio della quarta - quinta foglia della coltura.

**VOLUME DI IRRORAZIONE**

Da 200 a 600 litri per ettaro.

**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**

Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento. Se l'attrezzatura è equipaggiata con premiscelatore, versarvi il prodotto direttamente durante il riempimento della botte.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE**

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a 10 °C e superiori a 25°C, trattare di preferenza al mattino, su vegetazione asciutta ed in presenza di una buona insolazione.
Non trattare in presenza di vento.
Bagnare le infestanti in modo completo ed uniforme.
Rispettare i quantitativi di acqua sopra citati.
Non trattare prima che siano trascorsi 2-3 giorni da irrigazioni o piogge abbondanti, non trattare su piante bagnate o nell'imminenza di pioggia.

**FITOTOSSICITA'**

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.
Non trattare colture sofferenti per freddo, siccità, inondazione, grandine o attacchi di parassiti.
Il trattamento alla dose più elevata può dare luogo a sintomi transitori di ingiallimento fogliare, senza incidenza negativa sulla produzione.
Non trattare colture sotto serra o tunnel plastico.

**COMPATIBILITA'**

Il prodotto è miscibile con altri erbicidi idonei ad ampliarne lo spettro d'azione.
**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto**

**Attenzione**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Bayer CropScience

® Marchio registrato Gruppo Bayer
30.09.14
www.cropscience.bayer.it

# CIPOTRIL®

**Erbicida selettivo della cipolla e dell'aglio contro infestanti dicotiledoni**
**Concentrato Emulsionabile (EC)**

CIPOTRIL®
**Composizione:**
100 g di prodotto contengono:
Ioxinil ottanoato g 28,7 (= 301,5 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio), aromatica leggera.

NOCIVO

**Frasi di Rischio:**
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**Consigli di Prudenza:**
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Officina di Produzione:**
Briar Chemicals Ltd, Norwich (Inghilterra)

**Registrazione n. 5864 del 6/4/1984 del Ministero della Sanità**

**Contenuto netto:** 1 - 5 L
Partita n.:

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. o in alternativa ridurre la deriva del 75% mediante l'impiego di macchine irroratrici con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari utilizzando la pressione di esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente l'altezza della barra, il getto e la velocità di avanzamento.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata o in alternativa ridurre la deriva del 75% mediante l'impiego di macchine irroratrici con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari utilizzando la pressione di esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente l'altezza della barra, il getto e la velocità di avanzamento.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**
Sintomi:
- casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.
Terapia: sintomatica.
L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente applicando compresse fredde alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.

**Consultare un Centro Antiveleni**

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**
CIPOTRIL è un erbicida selettivo della cipolla e dell'aglio, attivo per contatto contro le seguenti specie infestanti dicotiledoni, fino allo stadio di 6 foglie:
*Amaranthus retroflexus* (Amaranto spigato), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Anthemis arvensis* (Camomilla bastarda), *Atriplex patula* (Atriplice maggiore), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Geranium dissectum* (Geranio), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Picris echioides* (dente di cane), *Polygonum convolvolus* (Poligono convolvolo), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Senecio vulgaris* (Senecio comune), *Sinapis arvensis* (Senape), *Sisymbrium* spp (Erisimo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Crespino liscio), *Veronica* spp (Veronica).
*Fumaria officinalis* (Fumaria), *Lamium purpureum* (Falsa ortica) sono sensibili fino a quattro foglie.

**EPOCA DI IMPIEGO**
Post-emergenza. I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti piccole (allo stadio di due – quattro foglie) ed in particolare ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**
**Cipolla Seminata e Aglio**
**Interventi ripetuti a dosi molto ridotte (DMR)**: eseguire il primo trattamento alla dose di 0,25 l/ha in 200 l/ha di acqua allo stadio della prima foglia della coltura. Eseguire i trattamenti successivi a intervalli di sette - dieci giorni, impiegando nel secondo trattamento 0,5 l/ha in 300 l/ha di acqua allo stadio della seconda foglia della coltura, nel terzo trattamento impiegare la dose di 0,75 l/ha in 500 l/ha di acqua allo stadio della terza foglia della coltura, nel quarto ed ultimo trattamento impiegare la dose di 1,00 l/ha in 600 l/ha di acqua allo stadio della quarta - quinta foglia della coltura. I trattamenti sono da posizionare tenendo anche conto della nascita di nuove erbe infestanti, che sono da trattare entro lo stadio della seconda – quarta foglia.

**Cipolla trapiantata, dopo il superamento della crisi di trapianto. Cipolla Seminata e Aglio**
**Intervento frazionato** (2 trattamenti intervallati di 10 giorni). Il primo intervento alla dose di 1,0 l/ha in 600 l/ha di acqua, posizionando il trattamento allo stadio della seconda - terza foglia vera. Il secondo intervento alla dose di 1,0 l/ha in 600 l/ha di acqua allo stadio della quarta - quinta foglia della coltura.

**VOLUME DI IRRORAZIONE**
Da 200 a 600 litri per ettaro.
**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento. Se l'attrezzatura è equipaggiata con premiscelatore, versarvi il prodotto direttamente durante il riempimento della botte.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE**
Non applicare il prodotto con temperature inferiori a 10 °C e superiori a 25°C, trattare di preferenza al mattino, su vegetazione asciutta ed in presenza di una buona insolazione.
Non trattare in presenza di vento.
Bagnare le infestanti in modo completo ed uniforme.
Rispettare i quantitativi di acqua sopra citati.
Non trattare prima che siano trascorsi 2-3 giorni da irrigazioni o piogge abbondanti, non trattare su piante bagnate o nell'imminenza di pioggia.

**FITOTOSSICITA'**
Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.
Non trattare colture sofferenti per freddo, siccità, inondazione, grandine o attacchi di parassiti.
Il trattamento alla dose più elevata può dare luogo a sintomi transitori di ingiallimento fogliare, senza incidenza negativa sulla produzione.
Non trattare colture sotto serra o tunnel plastico.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto è miscibile con altri erbicidi idonei ad ampliarne lo spettro d'azione.
**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto**

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Bayer CropScience
® Marchio registrato Gruppo Bayer
30.09.14
www.cropscience.bayer.it

**14A08532**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 2014.

**Determinazione dei parametri contributivi dei piani assicurativi agricoli 2008 e 2009.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2007, n. 26.078, registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 2007, registro 1 foglio 261, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2008;

Visto l'art. 7, comma 2 del decreto 28 dicembre 2007 sopracitato, dove è stabilito che: «al fine di garantire la continuità della copertura dei rischi, qualora entro il limite stabilito dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non è approvato un nuovo piano assicurativo, le disposizioni del presente decreto si intendono prorogate all'anno successivo»;

Considerato che per l'anno 2009 non è stato approvato il nuovo piano assicurativo e, ai sensi della precedente disposizione, è stata prorogata la validità del piano 2008;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del decreto 28 dicembre 2007, dove è stabilito che «Per la determinazione dei parametri contributivi delle polizze pluririschio in cui sono presenti le avversità e le colture di nuova introduzione nel Piano Assicurativo 2008, si applica la procedura indicata nell'allegato *B)* dell'art. 6, utilizzando i medesimi coefficienti, stabiliti per le avversità e le colture similari».

Vista la tabella riportante i coefficienti assoluti per il calcolo dei parametri pluririschi 2008 prodotta dal gruppo di lavoro costituito da Ismea, Ania (associazione delle imprese di assicurazione), Asnacodi (Associazione nazionale dei Consorzi di difesa) e trasmessa da Ismea con nota del 13 marzo 2008;

Considerato che a causa delle difficoltà di bilancio per gli anni 2008 e 2009, non è stato possibile procedere al riconoscimento dell'aiuto sulle avversità di nuova introduzione né parametrare puntualmente i relativi coefficienti;

Considerato che la spesa ammessa a contributo per le campagne assicurative 2008 e 2009 è stata integralmente liquidata ad eccezione di quella relativa ai rischi di nuova introduzione nel piano assicurativo 2008, in quanto solo con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha recato per il corrente anno risorse pari ad € 120.000.000,00 sul capitolo di spesa di questo Ministero n. 7439, è possibile ammettere a contributo la spesa rimasta priva di copertura, previa determinazione dei relativi parametri specifici;

Viste le richieste con le quali gli organismi collettivi di difesa hanno sollecitato il riconoscimento dell'aiuto afferente le nuove garanzie non parametrate per gli anni 2008 e 2009;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Ritenuto necessario adottare la tabella riportante i coefficienti assoluti per il calcolo dei parametri pluririschio 2008, estesa anche al 2009, e determinare, tenendo conto delle risorse di bilancio disponibili, il parametro massimo per le garanzie pluri da sommare al parametro grandine per la stima della spesa parametrata ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo, al 67% della somma aritmetica delle singole garanzie pluri, con esclusione della grandine, ammissibili per prodotto, utilizzando lo stesso criterio contenuto nel Piano assicurativo 2010;

Ritenuto, per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di stabilire una soglia minima di € 3.000,00 per organismo collettivo beneficiario al di sotto della quale non si procede con l'erogazione dell'aiuto;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 25 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Per il calcolo della spesa ammessa a contributo per le campagne assicurative 2008 e 2009, relativamente ai rischi di nuova introduzione nel piano assicurativo 2008, si adotta la seguente tabella:

| | GELO E BRINA | VENTO | SICCITA' | ECCESSO DI PIOGGIA | ALLUVIONE | COLPO DI SOLE | VENTO SCIROCCALE | SBALZO TERMICO | ECCESSO DI NEVE | TOTALE GARANZIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVA | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 5,03 |
| UVA DA TAVOLA | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 5,70 |
| FRUTTA | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 5,70 |
| ACTINIDIA | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 6,37 |
| CEREALI AUTUNNO VERNINI | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,02 |
| MAIS, SORGO | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,69 |
| ALTRE ORTIVE | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 4,36 |
| RISO | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4,69 |
| COCOMERI | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 4,36 |
| MELONI | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 4,36 |
| POMODORI | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4,69 |
| OLIVE | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,69 |
| OLEAGINOSE, SOIA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,02 |
| TABACCO | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 6,37 |
| VIVAI | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 4,36 |

Art. 2.

L'importo minimo ai fini dell'erogazione dell'aiuto è stabilito in € 3.000,00 per organismo collettivo di difesa beneficiario.

Art. 3.

L'aiuto è calcolato sulla base della spesa ammessa a contributo ottenuta applicando i parametri di cui all'art. 1 e può essere erogato nel limite della differenza tra l'importo richiesto dall'organismo collettivo di difesa per ciascun anno 2008 e 2009, confermato da parere favorevole regionale rilasciato a suo tempo, e l'importo erogato dal Ministero per i rispettivi anni.

Art. 4.

Il contributo può essere erogato ai beneficiari sulla base delle disponibilità di bilancio e nel limite degli importi indicati nella seguente tabella:

| Consorzio/Cooperativa di difesa | Integrazione 2008 | Integrazione 2009 | Integrazione TOTALE |
|---|---|---|---|
| **AGRIGENTO CO.DI.PA. Totale** | 0 | 6.200,47 | 6.200,47 |
| **ASCOLI PICENO Totale** | 60.406,85 | 14.460,84 | 74.867,69 |
| **BARI Totale** | 0 | 3.820,60 | 3.820,60 |
| **BRINDISI Totale** | 14.810,10 | 5.900,18 | 20.710,28 |
| **CHIETI/PESCARA Totale** | 7.645,08 | | 7.645,08 |
| **FRIULI Totale** | 68.363,48 | 8.989,81 | 77.353,29 |
| **FROSINONE Totale** | 44.593,70 | 12.646,11 | 57.239,81 |
| **MACERATA DIFESA Totale** | 4.540,98 | 1.281,22 | 5.822,20 |
| **PADOVA Totale** | 107.900,89 | 83.152,61 | 191.053,50 |
| **POTENZA CO.DI.PRO. Totale** | 24.772,16 | 10.771,01 | 35.543,17 |
| **ROVIGO Totale** | 143.875,03 | 111.419,55 | 255.294,58 |
| **Coopdi Veneto Totale** | | 18.319,07 | 18.319,07 |
| **TREVISO Totale** | 149.703,96 | 52.597,02 | 202.300,98 |
| **VENEZIA Totale** | 22.063,51 | 2.323,74 | 24.387,25 |
| **VERONA CO.DI.PA. Totale** | 61.233,11 | 2.810,01 | 64.043,12 |
| **VERONA CO.DI.VE. Totale** | 0 | 14.862,62 | 14.862,62 |
| **VICENZA Totale** | 35.317,78 | 8.526,47 | 43.844,25 |
| **Totale complessivo** | 745.226,63 | 358.081,33 | **1.103.307,96** |

L'istanza di aiuto dovrà pervenire tramite la Regione di competenza dell'organismo collettivo di difesa e dovrà essere corredata da:

relazione del Collegio sindacale attestante l'esistenza attuale del credito in bilancio;

parere regionale di conformità;

dichiarazione del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Organismo che la somma richiesta è a saldo e stralcio delle precedenti richieste integrative di aiuto afferenti le nuove garanzie non parametrate per gli anni 2008 e 2009.

Art. 5.

Le istanze di cui all'articolo precedente dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in tempo utile per consentire la concessione degli aiuti prima del termine di scadenza di validità dell'attuale regime in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e forestale, fissato per il 31 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2014

*Il Ministro:* MARTINA

*Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2014*
*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3772*

**14A08554**

DECRETO 13 ottobre 2014.

**Conferma dell'incarico al Consorzio Vino Chianti Classico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Chianti Classico» e per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 228 - del 30 settembre 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Vino Chianti Classico il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Chianti Classico» e per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio Vino Chianti Classico ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Chianti Classico» e per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. S24/2014/8862 del 3 ottobre 2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni «Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico»;

Considerato che lo statuto del Consorzio Vino Chianti Classico, approvato da questa Amministrazione, è stato sopposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Vino Chianti Classico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Chianti Classico» e per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 14 settembre 2011 al Consorzio Vino Chianti Classico, con sede legale in Radda in Chianti, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli

interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Chianti Classico» e per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 14 settembre 2011, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 ottobre 2014

*Il direttore generale:* GATTO

**14A08515**

DECRETO 13 ottobre 2014.

**Riconoscimento del Consorzio di Tutela del Melone Mantovano IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Melone Mantovano».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1109 della Commissione del 5 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 298 dell'8 novembre 2013 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Melone Mantovano»;

Vista l'istanza presentata in data 16 dicembre 2013 dal Consorzio di Tutela del Melone Mantovano IGP, con sede legale in Mantova, via Calvi n. 28, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CHECK FRUIT – NSF Italy srl autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Melone Mantovano»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela del Melone Mantovano IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di Tutela del Melone Mantovano IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Melone Mantovano» registrata con Reg. (UE) n. 1109 della Commissione del 5 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 298 dell'8 novembre 2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela del Melone Mantovano IGP, con sede in Mantova, Via Calvi n. 28, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Melone Mantovano».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Melone Mantovano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Melone Mantovano» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 13 ottobre 2014

*Il direttore generale:* GATTO

**14A08516**

DECRETO 20 ottobre 2014.

**Iscrizione di varietà di sorgo x erba sudanese al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Considerato concluso il procedimento per l'iscrizione della varietà al registro nazionale in seguito all'invio della quietanza attestante l'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per l'esecuzione delle prove necessarie all'accertamento degli specifici requisiti varietali;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

| Codice | Denominazione | Tipo di Ibrido | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| 14964 | Nutritop Star | HT | Advanta Seeds International - Francia |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

*Il direttore generale:* CACOPARDI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**14A08549**

DECRETO 23 ottobre 2014.

**Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Chianti Classico.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 281 del 7 novembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Chianti Classico»;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Chianti Classico»;

Visti i decreti ministeriali del 12 luglio 2006, 13 luglio 2009 e 18 gennaio 2013 con i quali è stato confermato, per un triennio, al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» l'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Chianti Classico»;

Visto che il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico», su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 3 ottobre 2014;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 25 settembre 2014 al n. 15339, Serie 1T, recante il numero di repertorio 83154 ed il numero di fascicolo 14176, con atto a firma del Notaio Michele Santoro,

Decreta:

*Articolo unico*

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico», registrato il 25 settembre 2014 al n. 15339, Serie 1T, recante il numero di repertorio 83154 ed il numero di fascicolo 14176, con atto a firma del Notaio Michele Santoro.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2014

*Il direttore generale:* GATTO

**14A08550**

DECRETO 23 ottobre 2014.

**Riconoscimento del Consorzio Valtènesi e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Valtènesi», «San Martino della Battaglia» e «Garda Classico», sottozona della DOC Garda, e le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la IGT «Benaco Bresciano».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 19 gennaio 2012 dal Consorzio Valtènesi, con sede legale in Brescia, Viale della Bornata 110, c/o Ente vini Bresciani, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e comma 4 del citato art. 17 per le DOC «Valtènesi», «Garda», «Garda Classico» sottozona della DOC Garda, «Riviera del Garda Bresciano», «San Martino della Battaglia» e per la IGT «Benaco Bresciano»;

Considerato che le DOC «Valtènesi», «Garda», «Garda Classico» sottozona della DOC Garda, «Riviera del Garda Bresciano», «San Martino della Battaglia» e la IGT «Benaco Bresciano» sono stati riconosciuti a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazione protette ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Valtènesi alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio Valtènesi ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Valtènesi», «Garda Classico» sottozona della DOC Garda e «San Martino della Battaglia» e la rappresentatività di cui al comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 61/2010 per la IGT «Benaco Bresciano». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, CCPB S.r.l., con note prot. n. U-CCPB-2014-0037471 del 14/10/2014 e n. U-CCPD-2014-0038675 del 17/10/2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni «Valtènesi», «Garda Classico» sottozona della DOC Garda, «San Martino della Battaglia e sulla indicazione geografica «Benaco Bresciano»;

Considerato che il Consorzio Valtènesi non ha, invece, dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Garda» e «Riviera del Garda Bresciano»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Valtènesi, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Valtènesi», «Garda Classico» sottozona della DOC Garda e «San Martino della Battaglia» e le funzioni di cui al comma 1 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per la IGT «Benaco Bresciano»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Valtènesi è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Valtènesi», «Garda Classico» sottozona della DOC Garda e «San Martino della Battaglia» e le sole funzioni previste dal comma 1 del citato art. 17 per la IGT «Benaco Bresciano». Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio Valtènesi, con sede legale in Brescia, Viale della Bornata 110, c/o Ente vini Bresciani, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Valtènesi», «Garda Classico» sottozona della DOC Garda e «San Martino della Battaglia» e la indicazione geografica «Benaco Bresciano»;

Art. 3.

1. Il Consorzio Valtènesi non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni «Valtènesi», «Garda Classico» sottozona della DOC Garda e «San Martino della Battaglia» e la indicazione geografica «Benaco Bresciano», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2014

*Il direttore generale:* GATTO

**14A08551**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 settembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «La Pace - Cooperativa edilizia», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 22 aprile 2014 pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 30 aprile 2014 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Pace - Cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 31 gennaio 2014, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 18 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società conformemente anche all'orientamento del consiglio di amministrazione, si associa alla richiesta dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 giugno 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota pervenuta il 17 luglio 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Pace - Cooperativa edilizia», con sede in Ferrara (codice fiscale 80005810389) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Annalisa Callarelli, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 7 luglio 1982, domiciliata in Ferrara, via Del Bagatto n. 39.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 settembre 2014

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**14A08442**

---

DECRETO 22 settembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Aurora - Società cooperativa», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 22 aprile 2014 pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 30 aprile 2014, con la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Aurora - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 31 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e al consenso di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 luglio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota pervenuta il 25 luglio 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aurora - Società cooperativa», con sede in Ferrara (codice fiscale 01444180382) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il Rag. Francesco Pietrogrande, nato a Padova il 17 ottobre 1955, e domiciliato in Ferrara, via Tognazzi n. 1/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 settembre 2014

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**14A08443**

DECRETO 24 settembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Le Pietre Cernaia società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 9 luglio 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 8 novembre 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Le Pietre Cernaia Società cooperativa a responsabilità limitata";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Le Pietre Cernaia Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Napoli (codice fiscale 07029080632) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gabriele Pepe, nato a Roma il 9 giugno 1980, ivi domiciliato in Largo Arenula, n. 34.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

14A08437

DECRETO 24 settembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Agri General società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale del 20 novembre 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 25 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società "Agri General Società cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 26 giugno 2013 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Agri General Società cooperativa", con sede in Corigliano Calabro (CS) (codice fiscale 02798150781) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Lucia, nato a Cosenza il 10 settembre 1969 ed ivi domiciliato in via Gabriele Barrio - Brutium Palace.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A08438**

DECRETO 24 settembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Polaris società cooperativa sociale in liquidazione», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze del verbale di revisione della Confederazione cooperative italiane del 23 luglio 2013, recante la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa "Consorzio Polaris Società cooperativa sociale in liquidazione";

Considerato che in data 4 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Tenuto conto che, successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento, l'Associazione di rappresentanza, al fine di conoscere la situazione patrimoniale aggiornata della cooperativa, ha disposto una nuova revisione, anch'essa conclusa con un verbale di mancata revisione in data 31 dicembre 2012 recante la proposta di sostituzione del liquidatore;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 21 luglio 2014 ha comunicato che nulla osta sull'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società "Consorzio Polaris Società cooperativa sociale in liquidazione" con sede in Livorno (codice fiscale 01537730499) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Carotti, nato a Nuoro il 5 ottobre 1977 e domiciliato a Livorno, via delle Cateratte, 90/6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A08439**

DECRETO 24 settembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Arpaia produzione pentole - C.A.P.P. - Soc. coop. a r.l. - in liquidazione», in Caserta e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 9 luglio 2014 n. 55/14 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Cooperativa Arpaia Produzione Pentole - C.A.P.P. - Soc. Coop. a r.l. - in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Arpaia Produzione Pentole - C.A.P.P. - Soc. Coop. a r.l. - in liquidazione", con sede in Caserta (codice fiscale00792480626) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Esposito, nato a Napoli il 27 settembre 1961, ivi domiciliato in via Andrea d'Isernia, n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A08440**

---

DECRETO 24 settembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Stampa democratica 95 società cooperativa giornalistica in liquidazione», in Torre Annunziata e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'stanza del 12 luglio 2014 nella quale il liquidatore dichiara lo stato di insolvenza della società "Stampa Democratica 95 Società cooperativa giornalistica in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 29 luglio 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 7 agosto 2014, ha comunicato che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società "Stampa Democratica 95 Società cooperativa giornalistica in liquidazione", con sede in Torre Annunziata (NA) (codice fiscale 03046121210) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Esposito, nato a Napoli il 27 settembre 1961, ivi domiciliato in via Andrea d'Isernia, n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A08441**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 ottobre 2014.

**Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire il regolare subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto.** (Ordinanza n. 198).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011 con il quale è stato da ultimo prorogato, fino al 29 febbraio 2012, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto (Cosenza) interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2005, n. 3427 e 21 ottobre 2005, n. 3472 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 dell'ordinanza 21 ottobre 2005, n. 3472 con il quale è stata prevista l'adozione di un piano di delocalizzazione e ricostruzione della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto (Cosenza) contenente l'individuazione delle aree e la realizzazione delle opere occorrenti per la nuova costruzione dell'abitato di Cavallerizzo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 77 del 11 aprile 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire il regolare subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato 11 dicembre 2013, n. 5973 con cui è stato rigettato l'appello interposto dal Dipartimento ed è stata confermata la sentenza del TAR Lazio- Roma, sez. I, 3 marzo 2010, n. 3293 di annullamento del verbale della conferenza di servizi del 31 luglio 2007, recante l'approvazione del progetto definitivo di delocalizzazione della frazione di Cavallerizzo nel Comune di Cerzeto in località Pianette;

Vista la nota prot. 1010 del 5 marzo 2014 con cui il Comune di Cerzeto ha trasmesso al Dipartimento della Protezione civile la delibera del Consiglio comunale straordinario avente ad oggetto la presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato ed il ricorso per l'ottemperanza della stessa, presentato dall'associazione «Cavallerizzo vive», ha chiesto parere in ordine alla necessaria sospensione dei procedimenti in attesa del giudicato del giudice dell'ottemperanza e contestualmente ha richiesto il conseguente mantenimento della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 11 aprile 2013, n. 77;

Vista la nota prot. CERZETO/CRZ/0017321 del 18 marzo 2014 con cui il Dipartimento della Protezione civile ha espresso l'avviso che "nelle more della decisione del giudizio di ottemperanza pendente, non si possano effettuare interventi, attesi gli effetti potenzialmente elusivi del giudicato, che potrebbero verificarsi."

Considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) con sentenza n. 7014/2014 ha accolto in parte il ricorso per l'ottemperanza, condannando l'Amministrazione alla convocazione di nuova conferenza di servizi ai fini della valutazione degli adempimenti di cui all'art. 29, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152/06 e che pertanto può procedersi all'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 77/2013;

Ravvisata, la necessità di assicurare il completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna e conseguentemente di prorogare il termine di chiusura della contabilità speciale anche in un'ottica di necessaria prevenzione di possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 77 dell'11 aprile 2013, il termine di chiusura della contabilità speciale n. 5812, denominata "Comune di Cerzeto OCDPC 77/2013" di cui in premessa, già intestata al Sindaco di Cerzeto (CS) ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 77 dell'11 aprile 2013, è prorogato al 31 dicembre 2014.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2014

*Il Capo del Dipartimento*
GABRIELLI

**14A08599**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 ottobre 2014.

**Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano Lansoprazolo ABC in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale con conseguente modifica stampati.** (Determina FV n. 348/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 113 del 15 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 39 del 12 maggio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Lansoprazolo ABC con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 12 novembre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC la società ABC Farmaceutici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 72, 10121 Torino - Codice Fiscale/partita IVA 08028050014 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 12 novembre 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: LANSOPRAZOLO ABC.

Confezioni:

038064 010 15 mg capsule rigide gastroresistenti - blister 14 capsule

038064 022 15 mg capsule rigide gastroresistenti - blister 28 capsule

038064 034 15 mg capsule rigide gastroresistenti - contenitore 14 capsule

038064 046 15 mg capsule rigide gastroresistenti - contenitore 28 capsule

038064 059 30 mg capsule rigide gastroresistenti - blister 14 capsule

038064 061 30 mg capsule rigide gastroresistenti - blister 28 capsule

038064 073 30 mg capsule rigide gastroresistenti - contenitore 14 capsule

038064 085 30 mg capsule rigide gastroresistenti - contenitore 28 capsule

Titolare AIC: ABC Farmaceutici S.p.A.

Procedura: Nazionale

1. É autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 113 del 15 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 39 del 12/05/2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 ottobre 2014

*Il dirigente:* PIMPINELLA

**14A08598**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Rilascio di *exequatur*

In data 10 ottobre 2014 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Luca Renato Mirone, console onorario di Spagna in Catania.

**14A08540**

## MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

### Perimetrazione di una zona di interesse archeologico, ricadente nel comune di Belmonte del Sannio, comprensorio di Rocca l'Abate.

Si avvisa che la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, con proprio decreto (n. 39 del 14 ottobre 2014, emesso ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *m)* del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004), ha provveduto alla perimetrazione di una zona di interesse archeologico ricadente nel Comune di Belmonte del Sannio (Isernia) comprensorio di Rocca l'Abate. Per la opportuna pubblicità, il decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questa amministrazione all'indirizzo www.molise.beniculturali.it

**14A08542**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-259) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.